

# REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI PORZA

## IL MUNICIPIO DI PORZA

Richiamati gli artt. 2, 186 e segg. della Legge organica comunale (LOC), l'art.88 del Regolamento comunale (RC) e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 09.03.1987,

### ordina

**Art. 1**  
Oggetto e  
Campo di  
applicazione

<sup>1</sup>Il presente Regolamento disciplina l'installazione e l'esercizio della sorveglianza mediante l'uso di videocamere sul territorio del Comune di Porza, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati. Il Municipio può dotarsi di una specifica Ordinanza in materia.

<sup>2</sup>La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.

<sup>3</sup>Possono essere oggetto di sorveglianza 24 ore su 24 i seguenti luoghi:

- edifici, strutture e parchi pubblici;
- vie e piazze di pubblico transito;
- centri di raccolta dei rifiuti;
- altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta.

**Art. 2**  
Definizioni

a. Videosorveglianza dissuasiva

<sup>1</sup>Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

<sup>2</sup>La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

<sup>3</sup>L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b. Videosorveglianza osservativa

<sup>4</sup>Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

<sup>5</sup>La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. E' riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

**Art. 3**

**Scopo della videosorveglianza**

<sup>1</sup>La video sorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

<sup>2</sup>Essa è intesa segnatamente a:

- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta di rifiuti, ecc.;
- c) monitorare e migliorare la gestione del traffico.

<sup>3</sup>E' esclusa la videosorveglianza di aree private.

**Art.4**

**Modalità di Videosorveglianza**

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

<sup>1</sup> a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;

<sup>2</sup> a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

**Art. 5**

**Utilizzazione e principi**

<sup>1</sup>Il Municipio decide la posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179<sup>quater</sup> CPS).

<sup>2</sup>Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

<sup>3</sup>Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

- Art. 6**  
Informazione al pubblico
- <sup>1</sup>Le aree soggette a videosorveglianza devono essere debitamente segnalate.
- <sup>2</sup>L'informazione deve essere ben visibile, chiara e riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.
- <sup>3</sup>In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.
- Art. 7**  
Uso e accesso
- <sup>1</sup>L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato dal Municipio, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.
- <sup>2</sup>L'accesso ai dati registrati è concesso esclusivamente al personale designato e autorizzato dal Municipio.
- <sup>3</sup>In casi particolari, previo consenso del Municipio, il personale designato è autorizzato a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di polizia federali e cantonali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi.
- Art. 8**  
Registrazione
- <sup>1</sup>Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.
- <sup>2</sup>Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali infrazioni. Le registrazioni vengono cancellate al più tardi dopo 7 (sette) giorni.
- <sup>3</sup>Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla comunicazione alle autorità di cui all'art. 7.
- Art. 9**  
Comunicazione delle registrazioni
- <sup>1</sup>Le registrazioni non sono comunicate a terzi.
- <sup>2</sup>Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:
- a) autorità competenti per il perseguimento penale;
  - b) autorità amministrative o giudiziarie civili, nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di Porza.
- <sup>3</sup>La comunicazione ad un'autorità ai sensi del cpv. precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'autorità è parimenti un'autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.

**Art. 10**  
Protezione dei  
dati

<sup>1</sup>Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati. In tal senso sarà allestito uno specifico protocollo interno.

<sup>2</sup>Non sono considerati terzi la polizia comunale (Polizia Ceresio Nord) e, il personale designato dal Municipio.

<sup>3</sup>Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 09 marzo 1987.

**Art. 11**  
Entrata in  
vigore

<sup>1</sup>Il presente regolamento entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art.208 e seguenti LOC e con l'approvazione del Dipartimento delle istituzioni, Sezioni enti locali, per delega del Consiglio di Stato.

6948 Porza, 17 settembre 2020

PER IL CONSIGLIO COMUNALE  
Il Presidente:                      Il Segretario:  
L.Langiu                              W.De Vecchi

Modifica/aggiunta degli articoli 2 e 4 con approvazione del Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2020, MM.no.14/2020.  
Esposto agli albi comunali dal 17 dicembre 2020 al 15 febbraio 2021.  
Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, per delega del Consiglio di Stato il 21 aprile 2021 (RE-0008459).